Sistema RATIO
Centro Studi Castelli Srl

# Manovra 2020 e lotta all'evasione



# Manovra 2020 e lotta all'evasione

- Genesi normativa:

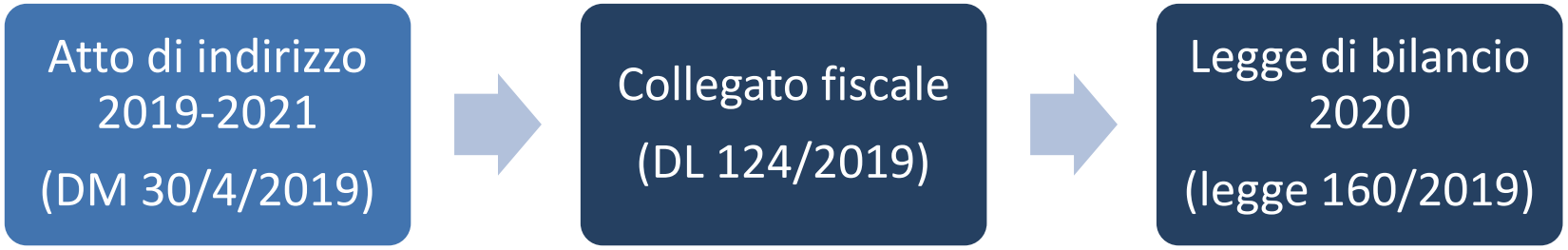

# Atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2019-2021 del 30 aprile 2019

**1** – migliorare qualità dei controlli fiscali;
**2** - utilizzo di "avanzate" tecniche di analisi e valutazione del rischio;
**3** - sfruttando le potenzialità derivanti dall'introduzione generalizzata della fatturazione elettronica

# NADEF 2019

- "***lo sfruttamento delle nuove tecnologie, anche a seguito dell'acquisizione dei dati derivanti dall'introduzione della fatturazione elettronica, sarà rafforzato per indirizzare controlli mirati nei confronti dei contribuenti meno affidabili***".

# Gli obiettivi



# Le misure della manovra 2020

Sistema RATIO
Centro Studi Castelli Srl

- Utilizzo dati delle FE *(Art.14 DL 124/19)*
- Analisi del rischio evasione *(Art. 1 c.681-686 Legge 160/19)*
- Tracciabilità detrazioni *(art.1 legge 160/19)*
- Limiti all'uso del contante *(art.18 DL 124/19)*

# Analisi del rischio (legge 160/2019)

Sistema RATIO
Centro Studi Castelli Srl

- 681. In considerazione dei rilevanti obiettivi di interesse pubblico di prevenzione e contrasto all'evasione, al Dlgs 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 2-sexies, comma 2, lettera i), dopo la parola: « doganale » sono aggiunte le seguenti: « , comprese quelle di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale»;
- b) all'articolo 2-undecies, comma 1, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: « f-bis) agli interessi tutelati in materia tributaria e allo svolgimento delle attività di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale »;

# Analisi del rischio - segue

Sistema RATIO
Centro Studi Castelli Srl

- 682. Per le attività di analisi del rischio di cui all'articolo 11, comma 4, dl n. 201/2011, con riferimento all'utilizzo dei dati contenuti nell'archivio dei rapporti finanziari (art. 7, sesto comma, DPR n. 605/1973) e all'articolo 11, comma 2, del dl n. 201/2011, l'Agenzia delle entrate, anche previa pseudonimizzazione dei dati personali, si avvale delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati di cui dispone, allo scopo di individuare criteri di rischio utili per far emergere posizioni da sottoporre a controllo e incentivare l'adempimento spontaneo.

# Analisi del rischio - segue



- 683. con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia delle entrate, sono definite:

a) le specifiche limitazioni e le modalità di esercizio dei diritti di cui agli articoli 14, 15, 17, 18 e 21 del regolamento (UE) 2016/679, in modo da assicurare che tale esercizio non possa arrecare un pregiudizio effettivo e concreto all'obiettivo di interesse pubblico;

- b) le disposizioni specifiche relative al contenuto minimo essenziale di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679;

- c) le misure adeguate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

# Analisi del rischio - segue

Sistema RATIO
Centro Studi Castelli Srl

- 684. il trattamento di cui al comma 682 è oggetto di una valutazione unitaria di impatto sulla protezione dei dati, effettuata dall'Agenzia delle entrate prima di iniziare il trattamento stesso, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Nella valutazione d'impatto sono indicate anche le misure necessarie e ragionevoli per assicurare la qualità dei dati.



# Analisi del rischio - segue

Sistema RATIO
Centro Studi Castelli Srl

686. Per le stesse finalità di cui al comma 682, la Guardia di finanza utilizza i dati contenuti nell'Archivio dei rapporti finanziari con le medesime modalità disciplinate dai commi da 681 a 685, avvalendosi delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati di cui è titolare.



# Risposte GDF forum commercialisti

Sistema RATIO
Centro Studi Castelli Srl

**Con l'avvio delle nuove tipologie di analisi del rischio introdotte dalla manovra 2020 l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza effettueranno attività separate o si potranno individuare anche tipologie di analisi condotte congiuntamente dai due enti?**

Risposta

Da tempo l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza sviluppano i rispettivi piani d'intervento adottando ogni misura necessaria a evitare sovrapposizioni operative o diseconomie organizzative di qualsiasi tipo, in numerosi casi definendo congiuntamente i percorsi di analisi.

Tale ultima attività, che rientra nell'alveo delle cc.dd. analisi del rischio congiunte, si inserisce nella più ampia collaborazione in essere tra le due Amministrazioni, che ha ricevuto un particolare impulso a seguito dell'attuazione della legge delega fiscale n. 23 del 2014 e che è stata di recente richiamata anche dal Ministro dell'economia e delle finanze nell'atto di indirizzo delle priorità politiche del 2020, firmato il 24 dicembre u.s.

Nel corso degli ultimi anni abbiamo ottenuto importanti risultati grazie alla condivisione delle analisi del rischio, portando avanti un'azione corale a contrasto di fenomeni di rilevante insidiosità per l'Erario come le indebite compensazioni realizzate tramite crediti tributari fittizi e le frodi nel settore della commercializzazione e distribuzione dei carburanti, oggetto, queste ultime, di un piano straordinario di controlli congiunto tuttora in essere.

# Risposte GDF forum commercialisti

Sistema RATIO
Centro Studi Castelli Srl

**INCROCIO DATI**

**Domanda**

**Con la legge di bilancio alla Gdf è stato consentito l'incrocio delle informazioni dell'Archivio dei rapporti finanziari con quelle presenti nelle altre banche dati in uso al Corpo. Come sarà utilizzato questo enorme patrimonio di dati dei contribuenti italiani?**

Risposta

Le previsioni contenute nei commi da 681 a 686 della legge di bilancio 2020 prevedono che l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza possano effettuare analisi del rischio di evasione, anche previa pseudonimizzazione dei dati personali, utilizzando le informazioni dell'Archivio dei rapporti finanziari e incrociandole con quelle presenti nelle altre banche dati disponibili.

Come noto, il patrimonio informativo contenuto nell'Archivio dei rapporti è estremamente utile a contrastare l'evasione e le frodi fiscali e ad incentivare l'adempimento spontaneo perché comprende non soltanto le notizie relative alla mera esistenza di un rapporto bancario o finanziario, ma anche informazioni di sintesi relative alla sua movimentazione, quali il saldo di inizio e fine anno, il totale delle movimentazioni in entrata e in uscita e la giacenza media. Informazioni, queste ultime, che se confrontate con i dati reddituali e patrimoniali del contribuente e con le risultanze delle altre banche dati in uso all'Amministrazione finanziaria, possono restituire un parametro di rischiosità fiscale particolarmente significativo e orientare proficuamente l'azione di controllo sui contribuenti meno affidabili.

Tutto ciò, come espressamente previsto dalla legge di bilancio, dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni e dei principi posti a tutela dei dati personali, tra cui, in particolare, quelli di necessità e di proporzionalità, con modalità che dovranno essere definite, entro il 30 marzo p.v., con un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Inoltre, come di consueto, nell'elaborazione dei percorsi di analisi, saranno assicurate idonee forme di coordinamento tra Agenzia delle entrate e Guardia di finanza.

# Bonus befana

Sistema RATIO
Centro Studi Castelli Srl

- 288. Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici da soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi, hanno diritto ad un rimborso in denaro, alle condizioni e sulla base dei criteri individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 289.

# Bonus befana - segue

Sistema RATIO
Centro Studi Castelli Srl

- 289. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro il 30 aprile 2020, sono stabilite le condizioni e le modalità attuative della disposizione di cui al comma 288, inclusi le forme di adesione volontaria e i criteri per l'attribuzione del rimborso, anche in relazione ai volumi ed alla frequenza degli acquisti, e sono individuati gli strumenti di pagamento elettronici e le attività rilevanti ai fini dell'attribuzione del rimborso, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 290.

# Tracciabilità detrazioni

Sistema RATIO
Centro Studi Castelli Srl

- 679. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

# Tracciabilità detrazioni - segue

Sistema RATIO
Centro Studi Castelli Srl

- 680. La disposizione di cui al comma 679 non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.



# Modifiche al regime forfetario



**FORFAIT, CAUSE OSTATIVE**

**Domanda**

Con il comma 691 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020 vengono reintrodotte due cause ostative del regime forfettario in precedenza abrogate di cui alle lettere b) e f) comma 54 dell'articolo 1 della legge 190 del 2014. Si chiede dunque se le due cause ostative produrranno effetti già dal 2020 ovvero se contribuenti che nel 2019 hanno sostenuto **spese per personale dipendente oltre la soglia dei 20.000** euro o con **redditi da lavoro dipendente superiori a 30.000** saranno esclusi da regime forfettario a partire dal 1 gennaio 2020?

**Risposta**

Come si evince dall'espressa formulazione normativa, il limite delle spese di cui alla lettera b) del nuovo comma 54 e dei redditi di cui alla nuova lettera d-ter) del comma 57, va verificato con riferimento all'anno precedente all'applicazione del regime forfetario. Di conseguenza i contribuenti che avranno superato tali limiti nel 2019 non potranno applicare il regime forfetario nel 2020.

**RISOLUZIONE N. 7/E**
**11 febbraio 2020**

Anche per la clausola di esclusione prevista nel predetto comma 57, lettera d-ter), in base al tenore letterale della norma, si evidenzia che la stessa opera già dal periodo d'imposta 2020 se i contribuenti nel periodo d'imposta 2019 conseguono redditi di lavoro dipendente e/o assimilati in misura superiore a € 30.000.

Tale interpretazione trova un precedente nei chiarimenti resi con la circolare n. 10/E del 4 aprile 2016, in relazione alla medesima clausola inserita a opera della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità del 2016).

**RISOLUZIONE N. 7/E**
**11 febbraio 2020**

Sistema RATIO
Centro Studi Castelli Srl

Con riferimento all'eventuale contrasto delle nuove norme con l'articolo 3 dello Statuto dei diritti del contribuente, si osserva che le modifiche apportate al regime con la legge di bilancio per il 2020 non impongono alcun adempimento immediato, atto a garantire le condizioni abilitanti per la permanenza nel regime per i soggetti che nel 2019 avevano i requisiti per fruire del forfait.

E la fatturazione elettronica?

# Scontrino: fattura nel forfait

Sistema RATIO
Centro Studi Castelli Srl

**Domanda**

I contribuenti in regime forfettario hanno l'obbligo della memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, mentre non devono obbligatoriamente emettere la fattura elettronica …. la procedura di memorizzazione dello scontrino possa essere sostituita dalla fattura, che per un forfettario è costituita da un documento contabile. È corretta questa interpretazione?

**Risposta**

il cedente/prestatore può certificare l'operazione tramite una fattura (ordinaria o semplificata) "immediata", ossia emessa entro il dodicesimo giorno successivo all'effettuazione dell'operazione ai fini IVA (cfr. l'articolo 21, comma 4, primo periodo, del decreto IVA), in formato elettronico o analogico ove ancora normativamente ammesso (minimi, forfetari, etc)

# Indennità di maternità per verifica limite 65.000

Sistema RATIO
Centro Studi Castelli Srl

**Domanda**

L'indennità di maternità rientra nel calcolo dei 65.000 euro ai fini dell'accesso/permanenza nel regime?

**Risposta**

Pertanto, la tassazione degli emolumenti "sostitutivi" segue i medesimi criteri di tassazione previsti per i redditi "sostituiti", sempreché questi ultimi siano inquadrabili in una delle categorie previste dal citato articolo 6, comma 1, del TUIR.

Tuttavia, come chiarito nella circolare del 30 maggio 2012, n. 17/E, l'indennità di maternità, non va considerata in relazione alla verifica del limite imposto dal comma 96 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Regime dei contribuenti minimi) e per analogia nemmeno per i forfetari.

Pertanto, l'indennità di maternità non va computata, ai fini dell'accesso o permanenza al sopra richiamato regime.

# Altre novità nella manovra 2020



# ADDIO AL SUPER AMMORTAMENTO

Sistema RATIO
Centro Studi Castelli Srl

**Il superammortamento del 130% si trasforma in credito di imposta, con riduzione del beneficio fiscale.**

**Beneficiari: imprese e lavoratori autonomi (anche forfetari).**

**Limite massimo investimenti: € 2.000.000;**

**Misura credito d'imposta: 6%;**

**Utilizzo: in compensazione in 5 rate annuali a decorrere da anno successivo a investimento;**

**NB: fatture devono contenere espresso riferimento alle disposizioni di legge**

# BENI AGEVOLABILI

Sistema RATIO
Centro Studi Castelli Srl

I beni agevolabili devono essere nuovi e destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

**Sono in ogni caso esclusi:** fabbricati e costruzioni, beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5% e autovetture (anche se strumentali) e altri mezzi indicati nel c. 1 dell'art. 164 Tuir.

**Sono invece compresi** gli autocarri, trattori, muletti e altri mezzi semoventi, beni di cui all'Allegato 3 alla legge 208/2015 (condutture e simili), nonché i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

**Per gli investimenti in beni materiali diversi da quelli Industria 4.0** (ex iper ammortamento, allegato A alla legge 232/2016), **il credito di imposta spetta (c. 194) anche agli esercenti arti e professioni.**

# Nuovo credito d'imposta 6%

Sistema RATIO
Centro Studi Castelli Srl

| Maxi ammortamento | Nuovo credito d'imposta |
| --- | --- |
| ⇩ | ⇩ |
| **Maggiorazione 30% costo di acquisizione** | 6% costo di acquisizione (max costo € 2 milioni) |
| ⇩ | ⇩ |
| **Utilizzo**: **deduzione in base al piano di ammortamento "fiscale"** | Utilizzo: in compensazione nel mod. F24 5 rate annuali |

# Nuovo credito d'imposta industria 4.0

Sistema RATIO
Centro Studi Castelli Srl

| | | |
|---|---|---|
| Beni tab.A | 40% - fino a 2,5 mln<br>20% da 2,5 a 10 mln | In cinque anni |
| Beni tab. B | 15% fino a 700 mila | In tre anni |

# Nuovo credito d'imposta industria 4.0

Sistema RATIO
Centro Studi Castelli Srl

BENEFICIARI: solo le imprese

ADEMPIMENTI:

Comunicazione al MISE (nuovo);

Perizia;

Indicazione nelle fatture della normativa di riferimento;

Monitoraggio in RU della dichiarazione

## CREDITI D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI E RICERCA - PROFESSIONISTI

**Domanda**

**Dalla relazione alla legge di bilancio: "Il comma 194 consente di applicare, alle stesse condizioni e negli stessi limiti, il credito d'imposta anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni, purché esso abbia ad oggetto beni diversi da quelli (materiali e immateriali) individuati nell'ottica di Industria 4.0 ed elencati negli allegati A e B alla legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016)." Si chiede conferma che ai professionisti si applica solo il credito di imposta del 6% (ex superammortamento) e non quello del 40% (ex iper).**

**Risposta**

L'articolo 1, comma 194, delle legge di bilancio 2020, nel prevedere per i professionisti l'applicazione del credito di imposta, opera un rinvio al precedente comma 188 del medesimo articolo. Tale ultima disposizione legislativa (comma 188) riconosce il credito di imposta nella misura del 6 per cento per gli investimenti aventi ad oggetto beni diversi da quelli indicati nei commi 189 e 190 della stessa legge di bilancio (a titolo esemplificativo, i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0" o gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali connessi ad investimenti in beni materiali "industria 4.0").

Dalla formulazione letterale della norma si evince che, mediante il rinvio al comma 188, il legislatore ha inteso estendere ai professionisti esclusivamente il credito di imposta del 6 per cento e non anche quello del 40 per cento, anch'esso stabilito per le imprese.

# Iperammortamento prenotato

Sistema RATIO
Centro Studi Castelli Srl

**Domanda:**

Come si applica l'iperammortamento relativamente ad un bene che, a fronte di un ordine accettato (con versamento di regolare acconto del 20 per cento) nel dicembre 2018, viene consegnato nel 2020?

**Risposta:**

In tal caso, l'investitore potrà fruire dell'iper ammortamento secondo le modalità e alle condizioni previste dal citato articolo 1, commi 60 e seguenti, della legge di bilancio 2019 (che prevede, tra le altre cose, percentuali di maggiorazione a "scaglioni" e un limite massimo di investimenti agevolabili di 20 milioni di euro).

# Nuovo credito d'imposta e interconnessione

Sistema RATIO
Centro Studi Castelli Srl

**Domanda:**

Al riguardo, si chiede di conoscere se, nel caso di un bene da allegato A acquistato ed entrato in funzione nel corso del 2020 e poi interconnesso nel corso del 2021, il maggior beneficio spettante ai sensi del comma 189 a decorrere dall'anno 2022 possa essere sommato in proporzione alle quattro quote residue oppure se per effetto della "ritardata" interconnessione parta un nuovo quinquennio di fruizione lungo il quale suddividere l'intero credito d'imposta spettante ai sensi del comma 189 al netto della parte già fruita nel corso del 2021.

**Risposta:**

ipotizzando che nel corso del 2020 si proceda all'acquisto e all'entrata in funzione di un bene agevolabile il cui costo sia pari a 100.000 euro e che nel corso del 2021 si proceda anche alla sua interconnessione, qualora l'impresa nel corso del 2021 si avvalga della possibilità di utilizzare in compensazione la prima quota del credito spettante ai sensi del comma 188, pari a 1.200 euro (1/5 di 6.000), a partire dal 2022 decorrerà il quinquennio di fruizione del credito spettante ai sensi del comma 189 e la quota annuale compensabile sarà pari a 7.760 euro (1/5 di 38.800 euro).

# Crediti d'imposta R&S

Sistema RATIO
Centro Studi Castelli Srl

Dal 2020 al posto del bonus R&S:

1. Credito d'imposta per R&S in campo scientifico e tecnologico;

2. Credito d'imposta per R&S su nuovi prodotti o processi;

3. Credito d'imposta per attività di design;

# Nuovi crediti d'imposta: le aliquote e i limiti

Sistema RATIO
Centro Studi Castelli Srl

| | | |
|---|---|---|
| R&S in campo scientifico e tecnologico | 12% | 5 rate da anno successivo |
| R&S nuovi prodotti o processi | 6% fino a 1,5mln (generale)<br>10% fino a 1,5 mln (innovazione in chiave ecologica o digitale 4.0 | 5 rate da anno successivo |
| Attività di design | 6% fino a 1,5 mln | 5 rate da anno successivo |

# Caratteri comuni ai tre crediti d'imposta

Sistema RATIO
Centro Studi Castelli Srl

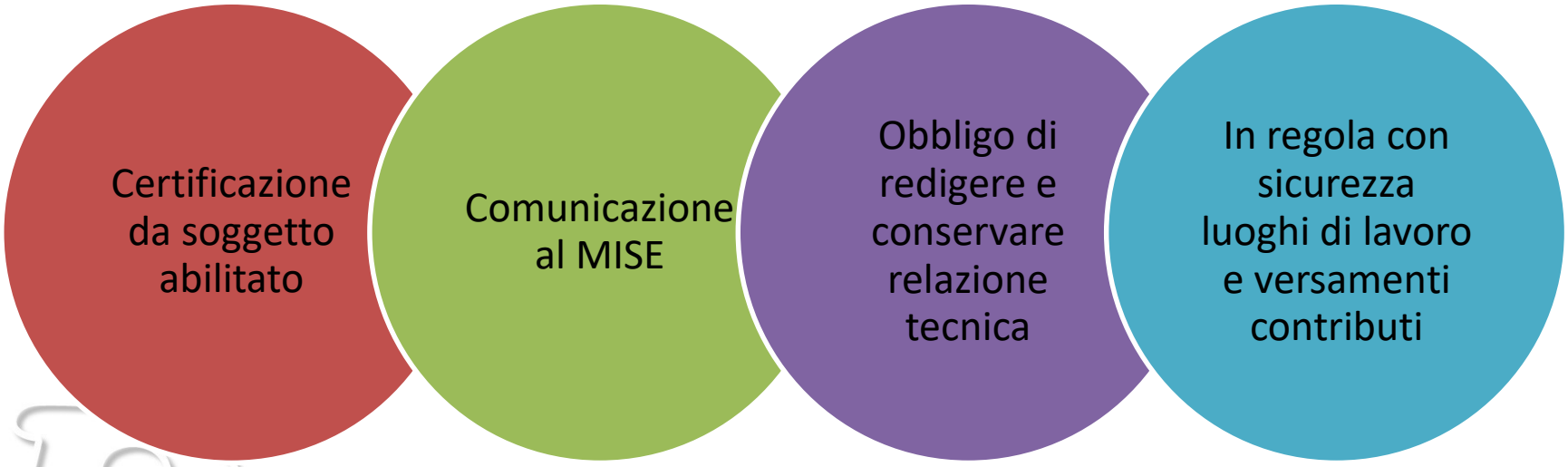

# Art. 3. – *(Deducibilità dell'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali)*

Sistema RATIO
Centro Studi Castelli Srl

Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, l'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del

50 per cento;

Sparite altre % di deduzione fino al 100% nel 2022.

Sistema RATIO
Centro Studi Castelli Srl

# DICHIARAZIONE IVA: LE NOVITA'



# IL PREMIALE ISA 2018 PER L'IVA 2019

Sistema RATIO
Centro Studi Castelli Srl

**FIRMA DELLA DICHIARAZIONE**

Indicare il numero di moduli

Le caselle relative ai quadri compilati sono poste in calce al quadro VL

Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario ☐

Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario ☐

Situazioni particolari — Codice ☐ — Esonero dall'apposizione del visto di conformità X — Firma

**VISTO DI CONFORMITÀ**
**Riservato al C.A.F. o al professionista**

Codice fiscale del responsabile del C.A.F.

Codice fiscale del C.A.F.

Codice fiscale del professionista

Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 241/1997

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA

# Enoturismo

Sistema RATIO
Centro Studi Castelli Srl

| SEZ. 3 - Determinazione dell'IVA ammessa in detrazione | VF30 | METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | • | agenzie di viaggio | 1 | | • | spettacoli viaggianti e contribuenti minori | 6 | |
| | • | beni usati | 2 | | • | attività agricole connesse | 7 | |
| | • | operazioni esenti | 3 | | • | imprese agricole | 8 | |
| | • | agriturismo | 4 | | • | enoturismo | 9 | |
| | • | associazioni operanti in agricoltura | 5 | | | | | |



# Il quarto trimestre 2019 in dichiarazione

Sistema RATIO
Centro Studi Castelli Srl

**MODELLO IVA 2020**
Periodo d'imposta 2019

IVA
Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

## QUADRO VP
### Liquidazioni periodiche IVA

Mod. N.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PERIODO DI RIFERIMENTO | | Subforniture | Liquidazione IVA di gruppo (art. 73) | Operazioni straordinarie |
| | VP1 | Mese [1] | Trimestre (*) [2] | [3] | [4] | [5] |
| LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA | VP2 | Totale operazioni attive (al netto dell'IVA) | | | | |
| | VP3 | Totale operazioni passive (al netto dell'IVA) | | | | |
| | | | | | DEBITI | CREDITI |
| | VP4 | IVA esigibile | | | | |
| | VP5 | IVA detratta | | | | |
| | VP6 | IVA dovuta | | | [1] | o a credito [2] |
| | VP7 | Debito periodo precedente non superiore 25,82 euro | | | | |
| | VP8 | Credito periodo precedente | | | | |
| | VP9 | Credito anno precedente | | | | |
| | VP10 | Versamenti auto UE | | | | |
| | VP11 | Crediti d'imposta | | | | |
| | VP13 | Acconto dovuto | | | Metodo [1] | [2] |
| | VP14 | IVA da versare | | | [1] | o a credito [2] |

(*) **ATTENZIONE**: I contribuenti che hanno optato per la liquidazione trimestrale ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 542/99 devono indicare "5" per il quarto trimestre

# Nuovo quadro VQ
# Versamenti periodici omessi

Sistema RATIO
Centro Studi Castelli Srl

**QUADRO VQ**

**VERSAMENTI PERIODICI OMESSI**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VQ1** | 1 Anno | 2 Differenza tra IVA periodica dovuta e IVA periodica versata | 3 Differenza tra credito potenziale e credito effettivo | 4 IVA periodica versata a seguito di comunicazioni in anni precedenti | 5 IVA periodica versata a seguito di comunicazione d'irregolarità | | | | |
| | | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | | | | |
| | 6 IVA periodica versata a seguito di cartella di pagamento | 7 Credito maturato | 8 Codice fiscale | | | 9 Modulo | 10 Gruppo | | |
| | ,00 | ,00 | | | | | | | |
| **VQ2** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | |
| | | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | | | | |
| | 6 | 7 | 8 | | | 9 | 10 | | |
| | ,00 | ,00 | | | | | | | |
| **VQ3** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | |
| | | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | | | | |
| | 6 | 7 | 8 | | | 9 | 10 | | |
| | ,00 | ,00 | | | | | | | |
| **VQ4** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | |
| | | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | | | | |
| | 6 | 7 | 8 | | | 9 | 10 | | |
| | ,00 | ,00 | | | | | | | |
| **VQ5** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | |
| | | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | | | | |
| | 6 | 7 | 8 | | | 9 | 10 | | |
| | ,00 | ,00 | | | | | | | |

# Raccordo fra VQ e quadro VL

Sistema RATIO
Centro Studi Castelli Srl

| | | | |
|---|---|---|---|
| **VL12** | Versamenti periodici omessi | 1 | ,00 |
| | | *Gruppo IVA (*)* 2 | ,00 |

# Nuovi campi nel VL30
# versamenti entro la presentazione

Sistema RATIO
Centro Studi Castelli Srl

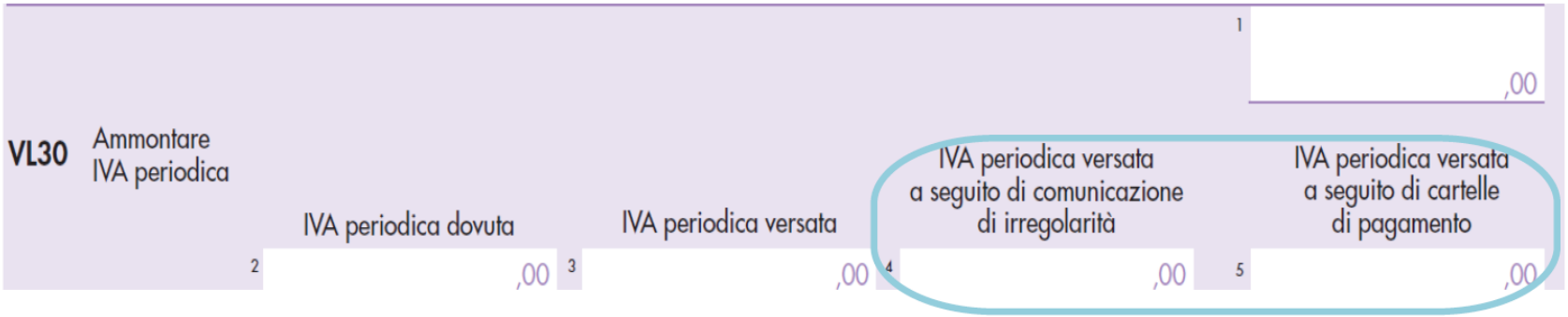

Sistema RATIO
Centro Studi Castelli Srl

# Nuovi ISA per l'anno 2019



## SOFTWARE DICHIARATIVI

**Domanda**

**Preso atto della stretta alle compensazioni dei crediti superiori a 5.000 euro introdotta in maniera generalizzata dalla manovra 2020, come potranno fare i contribuenti con punteggi ISA che consentono l'accesso al regime premiale ad utilizzare tali crediti prima del mese di dicembre 2020 previsto per l'invio dei dichiarativi? È ipotizzabile che i software di controllo e di predisposizione dei dichiarativi siano disponibili nei tempi che vengono individuati nella relazione di accompagnamento alla manovra 2020 di maggio/giugno 2020?**

**Risposta**

Si conferma che i software di compilazione e di controllo dei modelli di dichiarazione dei redditi e dell'IRAP, relativi all'anno d'imposta 2019, saranno resi disponibili sul sito dell'Agenzia delle entrate nel mese di maggio 2020.

4-bis. Dai modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sono esclusi i dati gia' contenuti negli altri quadri dei modelli di dichiarazione previsti ai fini delle imposte sui redditi, approvati con il provvedimento previsto dall'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, fermo restando l'utilizzo, ai fini dell'applicazione degli indici, di tutti quelli individuati con il provvedimento di cui al comma 4 del presente articolo. L'Agenzia delle entrate rende disponibili agli operatori economici, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati in suo possesso che risultino utili per la comunicazione di cui al precedente periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020.



# COMMISSIONE DI ESPERTI PER GLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE (ISA)

Riunione del 5 dicembre 2019

Documento predisposto dalla segreteria della Commissione

La Commissione si è riunita in data 5 dicembre 2019 in relazione al seguente ordine del giorno:

1) indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) in applicazione a partire dal p.i. 2019 e relative territorialità;
2) varie ed eventuali.

Sul primo punto all'ordine del giorno, la Commissione ha votato nel seguente modo:

a) favorevoli: 6;
b) astenuti; 6;
c) contrari: nessuno;
d) non partecipanti al voto: 19.

**89 ISA DAL 2019**

| 31 | 25 | 15 | 18 |
|---|---|---|---|
| Commercio | Servizi | Manifatture | Professionisti |

**PROFESSIONISTI**

Ingegneri; geometri, architetti; avvocati; dottori commercialisti; consulenti del lavoro; amministratori di condominio; fisioterapisti; psicologi; veterinari; agronomi; geologi.

| Indicatori di anomalia soppressi | Variabili "precalcolate" soppresse |
|---|---|
| - corrispondenza della condizione di pensionato con il modello Cu | - condizione di "lavoro dipendente" risultante dalla Certificazione unica |
| - corrispondenza della condizione di lavoratore dipendente con il modello Cu | - condizione di "pensionato" risultante dalla Certificazione unica |
| - corrispondenza del numero totale incarichi con il modello Cu | - numero incarichi risultanti dalla Certificazione unica |
| - corrispondenza dei compensi dichiarati con il modello Cu | - importo dei compensi percepiti risultanti dalla Certificazione unica |
| - corrispondenza dei canoni da locazione desumibili dal modello Registro locazione immobili con quelli dichiarati | - canoni da locazione desumibili dal modello registro locazioni immobili |
| - corrispondenza del numero di Cu ordinarie inviate con i dati in Anagrafe tributaria | - numero di modelli Cu nei quali il contribuente risulta essere l'incaricato alla presentazione telematica |
| - reddito negativo per più di un triennio | - reddito relativo al periodo d'imposta precedente |
| - corrispondenza dei compensi derivanti da prestazioni rese in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale con il modello Cu | - reddito relativo a due periodi d'imposta precedenti |
| | - reddito relativo a tre periodi d'imposta precedenti |
| | - reddito relativo a quattro periodi d'imposta precedenti |
| | - reddito relativo a cinque periodi d'imposta precedenti |
| | - Reddito relativo a sei periodi d'imposta precedenti; |
| | - reddito relativo a sette periodi d'imposta precedenti |
| | - numero di periodi d'imposta in cui è stata presentata una dichiarazione con reddito negativo nei sette periodi d'imposta precedenti |

# I nodi ancora da sciogliere

Sistema RATIO
Centro Studi Castelli Srl

- Le anomalie 2018 (saltato emendamento al milleproroghe);
- Revisione coefficiente individuale;
- Media aritmetica (peso indicatori di anomalia);
- Situazioni di marginalità economica;
- Apporto figure non dipendenti;